

TESTO RETTIFICATO

997

FINANZE

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente alcune modificazioni alla legge del 6 maggio 1915
per la istituzione della Banca dello Stato

(del 19 settembre 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La legge per la istituzione della Banca dello Stato data dal lontano 6 maggio 1915; a tutt'oggi vi sono state apportate le seguenti modificazioni :

decreto legislativo 24 agosto 1915

art. 19 : dei 7 membri del Consiglio di amministrazione 5 almeno (anzichè tutti) devono essere domiciliati nel Cantone;

decreto legislativo 2 maggio 1916

art. 6 e 7 che precisano l'obbligo per la Banca di bonificare l'interesse sul capitale di dotazione nonchè sull'importo delle relative spese e perdite in corso, interesse che deve corrispondere a quello pagato dallo Stato per la provvista dei fondi; le spese d'emissione e le perdite di corso possono venir ammortizzate gradualmente;

decreto legislativo 27 dicembre 1920

art. 12 § 1 : estensione della facoltà di accordare credito allo scoperto anche alle « aziende dello Stato » e ai « Patriziati o Consorzi istituiti mediante decreto dell'Autorità cantonale competente, in base alle leggi sulla costruzione e correzione delle strade circolari e parziali, sui consorzi e sul promovimento della agricoltura e sul raggruppamento dei terreni »;

decreto legislativo 17 marzo 1937

art. 5 : concerne l'aumento del capitale a 10 milioni;

art. 23 : che fissa in Fr. 10.000,— l'importo della cauzione da prestarsi dai membri del Consiglio d'amministrazione;

art. 41 : che sopprime la partecipazione del Consiglio d'amministrazione, del Direttore e del personale agli utili della Banca, fissando nel 55 % rispettivamente 45 % la percentuale per la ripartizione del beneficio netto fra Cassa cantonale e fondo di riserva, percentuale che diventerà $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$ una volta che il fondo di riserva avrà raggiunto il 25 % del capitale di dotazione (anzichè sospendere gli assegni al fondo di riserva);

art. 42 nuovo, che regola la liberazione delle cauzioni;

art. 43 : (il precedente art. 43 diventa art. 44) che fissa i nuovi compensi del Consiglio d'amministrazione in luogo della partecipazione agli utili;

decreto legislativo 8 gennaio 1940

art. 12 lett. g : concernente gli investimenti in titoli, alle quali operazioni viene tolto il carattere di « momentaneo » ammettendo, a titolo eccezionale, anche le azioni; è pure previsto l'acquisto di immobili per proprio uso, rispettivamente quale ritiro di pegni, nonché di oro e monete;

decreto legislativo 13 ottobre 1949

art. 43 : che modifica la retribuzione del Consiglio d'amministrazione;

decreto legislativo 9 novembre 1954

art. 12 lett. f : completato con l'aggiunta « alle società ed enti cui partecipano lo Stato o uno o più Comuni » per allargare la cerchia delle operazioni alle anticipazioni sotto ogni forma a tali debitori, in particolare alle imprese idroelettriche;

decreto legislativo 16 dicembre 1958

art. 43 : che aggiorna i compensi dei membri del Consiglio d'amministrazione;

decreto legislativo 24 settembre 1959

art. 5 : concernente l'aumento del capitale a 15 milioni.

Come si vede, nei 45 anni d'esistenza della Banca dello Stato, salvo i due ritocchi all'art. 12 che hanno esteso il campo d'attività alle anticipazioni, in un primo tempo ai Consorzi, ed in seguito alle società ed enti cui partecipano lo Stato o uno o più Comuni, non si è avuta alcuna modificazione dello Statuto che influisca sul bilancio della Banca. La legge è rimasta nella sua sostanza quella dettata nel 1915, in un'atmosfera di sfiducia generale sia verso le banche sia nei confronti delle possibilità economiche del Cantone, quando la maggior preoccupazione era quella di creare un rifugio sicuro al risparmio.

Sotto questo aspetto la Banca dello Stato ha certamente superato la prova come lo dimostra l'incremento dei depositi a risparmio che hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 253 milioni al 31 dicembre 1960. Essa non ha però potuto validamente inserirsi nel settore prettamente commerciale, le operazioni consentite e specificate nell'art. 12 della legge essendo limitate praticamente a quelle contro garanzia reale, alle anticipazioni agli enti pubblici e allo sconto di cambiali. Non si può ora pensare di affiancarsi nel ramo commerciale alla concorrenza con qualche probabilità di successo se non si ha la possibilità di soddisfare il fabbisogno di credito di questa clientela con una certa elasticità, senza l'imposizione di costituire pegni reali o garanzie personali di terzi.

Il credito commerciale trova la sua copertura nelle qualità personali del debitore sia dal lato morale che finanziario e nell'operazione stessa che viene finanziata, la quale, a ciclo concluso, deve fornire essa medesima i mezzi per la rifusione del prestito.

A) Allo scopo di permettere alla Banca dello Stato di allargare la sua cerchia d'affari anche a questa categoria di interessati e di adempiere così più compiutamente agli scopi che le sono stati fissati nell'art. 2 della legge di fondazione e cioè di « favorire lo sviluppo economico del Cantone prestando specialmente i propri servizi al commercio, all'industria e all'agricoltura » ci permettiamo pertanto con il presente messaggio di proporvi avantutto la revisione dell'art. 12 della legge.

Una vera e propria discussione in Gran Consiglio sul campo di attività della Banca dello Stato si ebbe la prima volta nel maggio 1951 in occasione della presentazione dei conti dell'esercizio 1950. In quell'occasione la proposta di estendere la cerchia d'operazioni a quelle di carattere commerciale e di allargare i criteri di concessione dei prestiti ipotecari non ha trovato l'adesione delle Autorità né della Banca.

In seguito, però, per chiarire la possibilità di ampliare il raggio d'azione dell'Istituto cantonale di credito, il Consiglio di Stato incaricava il dott. Däniker, già direttore della Banca di Zurigo, di allestire una perizia, che veniva rassegnata il 19 gennaio 1953. Nella conferenza del 10 marzo 1954 fra il capo del Dipartimento finanze, il perito e i rappresentanti della Banca, si concludeva nel senso di limitarsi per intanto ad includere fra gli enti ai quali la Banca era abilitata ad accordare i crediti in bianco le imprese cui partecipasse lo Stato o un Comune, rimandando a più tardi lo studio di altre misure. Ciò venne infatti realizzato con decreto legislativo del 9 novembre 1954 più sopra richiamato.

Altri interventi parlamentari a favore di una revisione della legge sulla Banca dello Stato si ebbero nel novembre 1957 e nel maggio 1959; da ultimo nel luglio 1960 il direttore del Dipartimento delle finanze dichiarava di voler esaminare il problema compiutamente e prendere al riguardo i necessari contatti con gli organi direttivi della Banca.

Siamo ora in grado, grazie alla sollecita e preziosa collaborazione del Consiglio di amministrazione della Banca, di sottoporre alla vostra attenzione un progetto di revisione della legge, il cui punto principale concerne l'estensione del campo d'attività dell'Istituto (art. 12), allo scopo di permettergli di esplicitare quelle ulteriori attività che, pur conciliandosi con i tradizionali criteri di saggia prudenza, ne rinvigoriscono ancor più, nel comune interesse, l'importanza nella vita economica del Cantone. A questo proposito rileviamo in particolare che per questo articolo è stata abbandonata l'elencazione di tutte le operazioni consentite alla Banca — elencazione che si rilevarebbe un momento o l'altro pur sempre incompleta — per adottare la formula generale con le dovute limitazioni. Il primo capoverso definisce la Banca dello Stato quale istituto di credito che può occuparsi in generale di operazioni ipotecarie e commerciali. Affinchè però ciò non venga interpretato come mandato generale per compiere qualsiasi operazione, viene subito dopo stabilito il principio che di regola i crediti devono essere coperti da garanzie reali o personali mentre si elencano in seguito i casi dove sono ammessi anche crediti in bianco. Oltre gli enti pubblici vi figurano per la prima volta fra i debitori le « ditte iscritte a registro di commercio, che documentino in modo ineccepibile la loro gestione e solvibilità ed eccezionalmente persone private che per la loro situazione finanziaria e la loro attività lucrativa diano sicuro affidamento di solvibilità ».

Anche qui però per evitare allarmi, specie fra la cerchia dei clienti in cassa risparmio che potrebbero nutrire dei timori qualora i loro depositi venissero investiti nelle cosiddette operazioni commerciali, è previsto un limite nel senso che tali operazioni devono contenersi complessivamente nell'importo massimo corrispondente al 50 % dei fondi propri della Banca. Per iniziare questo nuovo genere di operazioni per la Banca dello Stato sarebbe certo bastata anche una più ristretta limitazione, per esempio fissare che il loro importo complessivo non debba superare una data quota delle riserve legali, come suggerito a suo tempo dal perito dr. Däniker. Trattandosi però di fissare una norma nella veste di articolo di legge e che pertanto dovrebbe essere destinata a durare un certo tempo, si è creduto opportuno di tracciare dei limiti relativamente ampi.

Si è pure ritenuto di dover prevedere la possibilità di praticare il piccolo credito di carattere sociale a condizione anche di favore sia per quanto concerne la garanzia da presentare sia il tasso d'interesse.

Per sottolineare poi il carattere cantonale della Banca dello Stato è precisato che i prestiti ipotecari possono di regola essere concessi solo su immobili nel

Ticino. Si è pure voluto andare incontro ai desideri dei debitori ipotecari abbandonando l'attuale interpretazione secondo cui agli effetti della determinazione del prestito doveva far stato la stima ufficiale; la definizione del valore reale verrà data dal regolamento; comunque tale valore non potrà essere identico col valore venale momentaneo, ma dovrà rispecchiare in quanto possibile un valore minimo spuntabile durante un relativamente lungo periodo di tempo, tenuto conto, ove si tratti di fabbricati, delle possibilità di reddito presenti e futuri.

L'art. 12 è completato dall'art. 14, che formula il divieto assoluto per la Banca dello Stato di effettuare delle operazioni a carattere speculativo nonché di partecipare ad imprese industriali, intendendo con ciò non solo un'interessenza finanziaria ma anche una partecipazione attiva alla creazione di nuove aziende ed alla loro amministrazione. Riprendendolo dal vecchio art. 12 è sottolineato il carattere eccezionale di eventuali acquisti di azioni; ciò in relazione allo scopo principale del monte titoli dell'esercizio della Banca, che è specialmente quello di rappresentare una riserva di liquidità ed inoltre anche perchè le azioni come tali presentano pur sempre un certo rischio e contengono un elemento speculativo. Volutamente si è cercato nell'art. 12 di evitare in quanto possibile di entrare in dettagli; le norme di esecuzione delle singole operazioni verranno fissate negli appositi regolamenti. Gli eventuali aggiornamenti e adattamenti che dovessero rendersi necessari potranno così realizzarsi più facilmente e speditamente che se per gli stessi si dovesse aver ricorso alla procedura parlamentare. A riguardo della inclusione fra le operazioni della Banca dello Stato dei crediti in bianco diremo che pressochè tutte le altre banche cantonali praticano o dalla fondazione o in seguito a più o meno recenti revisioni dei rispettivi statuti questi investimenti.

Le modificazioni apportate all'art. 2 sono conseguenti al nuovo art. 12, che non elenca più le singole operazioni della Banca. Contemporaneamente si è ritenuto opportuno di menzionare ancora espressamente la cassa risparmio, di includere l'artigianato quale settore al quale la Banca deve prestare i propri servizi e di dare più appropriata redazione al cpv. 3 dell'attuale art. 2.

Le modalità e le condizioni per tutte le operazioni effettuate dalla Banca ed in particolare per quelle a dipendenza della estensione delle sue attribuzioni verranno stabilite mediante opportune modificazioni dei regolamenti speciali, la cui emanazione è di competenza come sinora del Consiglio di amministrazione, riservata l'approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 10 e 12 § della legge) tenuto conto dell'inesatta formulazione del decreto legislativo del 27 dicembre 1920 (B.U. 1921, pag. 123) che omise di riconfermare la validità degli ultimi tre cpv. del § 1.

B) Contemporaneamente alla modificazione dell'art. 12 e relativi vi proponiamo anche di attribuire al Consiglio di amministrazione della Banca la competenza di fissare la retribuzione del personale nel quadro del regolamento da approvare dal Consiglio di Stato (art. 25 lett. a) e b)). Le retribuzioni del personale dovrebbero essere stabilite dalla Sovrana Rappresentanza; ciò che infatti avvenne con il decreto legislativo 24 agosto 1915. Questa norma in pratica non venne però più osservata già dal lontano 1919 e sin da allora veniva sollecitata una revisione nel senso di riconoscere al Consiglio di amministrazione la facoltà di regolare le questioni relative al personale. A più riprese o nei messaggi del Consiglio di Stato o nelle relazioni rispettivamente nei memoriali del Consiglio di amministrazione veniva sollevata la questione. Il Gran Consiglio se ne occupava nelle sessioni 1936 e 1937. Il progetto governativo di deferire al Consiglio di amministrazione il compito di stabilire mediante regolamento da approvarsi dal Consiglio di Stato gli onorari e le condizioni dei contratti di lavoro aveva sollevato l'opposizione di due membri della Commissione della Gestione che volevano invece mantenere al Gran Consiglio la prerogativa dell'approvazione dell'organico del personale e proponevano la sostituzione di tale regolamento con

un contratto collettivo di lavoro, che prevedesse l'arbitrato obbligatorio. In conseguenza di questa opposizione e ritenendo che la questione, data la conclusione di un accordo fra la Banca e i suoi dipendenti, non fosse più urgente, la Commissione non prendeva posizione sull'oggetto e proponeva di lasciare per intanto invariato l'art. 25, ciò che la Sovrana Rappresentanza accettava.

Data questa situazione, in occasione dell'allestimento dell'organico del 1947, il Consiglio di amministrazione della Banca chiese che lo stesso ricevesse l'approvazione di legge. Nell'opinione che nell'accettazione da parte del Gran Consiglio dei conti d'esercizio della Banca fosse tacitamente inclusa anche quella dell'organico le cui conseguenze finanziarie si rispecchiavano nel conto profitti e perdite, d'accordo con il Consiglio di Stato, la nuova regolamentazione degli stipendi e del carovita gli veniva sottoposta per l'approvazione. Uguale procedura veniva seguita per gli organici del 1951 e 1959. In confronto alla situazione vigente al momento della discussione parlamentare del 1936/37 si sono verificati nella regolamentazione dei rapporti fra Banca e personale alcuni fatti nuovi e cioè con il regolamento del 29 agosto 1947 l'introduzione della clausola d'arbitrato e con quello del 1959 l'adozione, con qualche variante a favore del personale, del regolamento uniforme in vigore sulle maggiori piazze svizzere. Già dal 20 aprile 1959 la Banca ha poi applicato le diverse convenzioni stipulate fra le associazioni delle principali banche svizzere e l'associazione svizzera degli impiegati di banca concernenti il carovita, gli assegni ai figli ecc. Il regolamento del personale della Banca dello Stato ha così perso il suo carattere particolare e su questo campo la Banca si è allineata agli istituti di credito privati. La regolamentazione legale attuale, che fa dipendere da decreto speciale la determinazione dei limiti (minimi e massimi) degli stipendi, non risponde più alle esigenze dell'Istituto ed a comprensibili motivi di opportunità.

Reputiamo pertanto essere ormai giunto il momento di sancire uno stato di fatto inderogabile, d'altronde riconosciuto da parte del Gran Consiglio con l'approvazione dei bilanci e rapporti che gli sono stati sottoposti. Verrà così attribuita al Consiglio di amministrazione della Banca, cui già competono la nomina, la sospensione e la revoca dei propri dipendenti, la facoltà di poterne valutare con piena coscienza di causa le singole funzioni, emanando l'apposito regolamento che dovrà ricevere l'approvazione del Consiglio di Stato.

Anche per l'art. 25 approfittiamo della revisione delle lettere a) e b) per procedere all'aggiornamento di altre parti alla situazione attuale. L'art. 44 viene stralciato.

C) Da ultimo vi proponiamo la modificazione del § 2 dell'art. 41, che tratta della funzione del fondo di riserva (ammontante, attualmente, a Fr. 4.549.212,—). Nella formulazione attuale esso è destinato ad assicurare il pagamento dell'interesse sul capitale di dotazione, potendovi attingere qualora il beneficio netto dell'esercizio non bastasse per remunerare il capitale. Sembra invece che funzione precipua di tale fondo debba essere quella di coprire eventuali perdite di esercizio e pertanto, unitamente al capitale, i creditori. Misura poco provvida potrebbe essere quella di voler incassare l'interesse sul capitale di dotazione, anche se il risultato d'esercizio non fosse molto soddisfacente: al momentaneo vantaggio per l'erario è invece da preferire, in tale situazione, il mantenimento del fondo alla quota raggiunta. Nel caso in cui si dovesse far capo a tale fondo per coprire eventuali perdite d'esercizio, meglio è attendere che il fondo venga ricostituito nell'importo primitivo prima che la Cassa cantonale percepisca la propria quota di partecipazione al beneficio netto eccedente.

Se auspicabile è un adeguato concorso dell'erario, che deve fronteggiare bisogni sempre crescenti, ai proventi degli anni fruttuosi, occorre invece, in periodi meno favorevoli, preferire al vantaggio di breve durata il consolidamento dell'Istituto e il mantenimento dell'alto credito di cui gode.

La modificazione dell'art. 28, cpv. 2, che estende a Fr. 300.000,— l'ammontare dei crediti concessi dalla Banca per cui non è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di amministrazione, rappresenta un comprensibile adeguamento dell'attuale cifra di Fr. 100.000,—, rimasta invariata sino dal 1915 nonostante lo svilimento del denaro. Quella dell'art. 20 è di natura puramente formale.

Vi proponiamo pertanto, d'accordo con gli organi dirigenti dell'Istituto e nella piena consapevolezza di bene operare a favore di un ulteriore progresso della nostra Banca dello Stato e dell'economia cantonale, di volerne modificare la legge di istituzione secondo l'annesso disegno.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :
Zorzi

Disegno di

LEGGE
che modifica alcuni articoli della legge
per la istituzione della Banca dello Stato del 6 maggio 1915

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 19 settembre 1961 n. 997 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

L'art. 2 della legge per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino, del 6 maggio 1915, è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 2. — La Banca dello Stato del Cantone Ticino ha per scopo di favorire lo sviluppo economico del Cantone prestando specialmente i propri servizi al commercio, all'industria, all'artigianato e all'agricoltura. Essa offre al pubblico la possibilità di investire in modo sicuro e redditizio i suoi risparmi.

La Banca dello Stato del Cantone Ticino costituisce un ente indipendente ed ha come tale una personalità giuridica propria.

Al fisco è interdetto sulla stessa un'ingerenza diversa da quella esercitata sulle altre banche private.

Art. 2.

L'art. 12 della legge per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino, del 6 maggio 1915, è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 12. — L'attività della Banca si estende a tutte le operazioni di una Banca ipotecaria e commerciale.

Di regola la Banca concede mutui ed anticipazioni contro garanzie reali o personali. Essa può però accordare crediti senza copertura :

- a) allo Stato, Comuni e Patriziati e loro aziende, Corporazioni di diritto pubblico a norma della legge cantonale, nonchè a società ed enti cui partecipa lo Stato od uno o più Comuni;
- b) a banche di notoria e sicura solvibilità ;
- c) a ditte iscritte a registro di commercio, che documentano in modo ineccepibile la loro gestione e solvibilità ed eccezionalmente a persone private che per la loro situazione finanziaria e la loro attività diano sicuro affidamento di solvibilità.

Questi crediti non potranno complessivamente superare il 50 % dei fondi propri della Banca.

La Banca ha la facoltà di favorire il piccolo credito di carattere sociale.

Speciali regolamenti stabiliranno le modalità e condizioni per tutte le operazioni effettuate dalla Banca. Quelle contro garanzie ipotecarie potranno essere concesse di regola esclusivamente su immobili situati nel Cantone e solo sino ad un massimo di due terzi del valore reale del pegno. I criteri di stima saranno stabiliti dal regolamento.

§ 1. La Banca potrà fare operazioni di pegno sul bestiame senza trasferimento del possesso sulla base di speciale regolamento da approvarsi dal Consiglio di Stato.

§ 2. La Banca può accettare le funzioni di agente della Banca Nazionale Svizzera.

Art. 3.

L'art. 14 della legge per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino, del 6 maggio 1915, è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 14. — Alla Banca sono specialmente proibite le speculazioni di borsa, tanto per conto proprio quanto per conto del suo personale, nonchè l'assunzione di partecipazioni industriali : solo eccezionalmente, per ragioni d'interesse generale, da riconoscersi volta per volta dal Consiglio di amministrazione, la Banca potrà acquistare titoli azionari.

Art. 4.

Il cpv. 1 dell'art. 20 della legge del 6 maggio 1915 per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 20. — Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione i membri del Consiglio di Stato, i funzionari governativi, i membri della Commissione cantonale di ricorso in materia di imposta, i direttori, gli amministratori e gli impiegati di altri istituti di credito, ad eccezione dei membri degli organi della Banca Nazionale Svizzera.

Art. 5.

Il cpv. dell'art. 25 della legge del 6 maggio 1915 per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino è abrogato e sostituito dal seguente :

cpv. 2 : Particolarmente il Consiglio di amministrazione :

- a) nomina, sospende, revoca il direttore della Banca, i direttori delle succursali, i gerenti delle agenzie, i funzionari e gli impiegati, non-

chè gli agenti corrispondenti della Banca e ne stabilisce le relative retribuzioni;

- b) allestisce, sentito il personale, il « regolamento concernente il contratto di lavoro e i salari del personale » il quale diventa esecutivo con l'approvazione del Consiglio di Stato. Non essendo possibile una intesa tra Consiglio di amministrazione e personale, le questioni controverse sono decise, ad istanza di una parte, dal Consiglio di Stato;
- c) stabilisce ed apprezza le cauzioni da prestarsi a norma dello speciale regolamento;
- d) designa le persone alle quali è conferita la firma sociale o il diritto di firmare per procura. La Banca non è vincolata se non con la firma collettiva di due aventi diritto;
- e) disciplina l'ordinamento e il servizio della Banca;
- f) specifica, mediante norme interne, i doveri e le attribuzioni delle direzioni delle succursali, dei gerenti e degli agenti corrispondenti;
- g) pronuncia, su preavviso della direzione, sulle domande di prestiti, di crediti o d'anticipazioni e su tutte le operazioni che impegnano i fondi o la responsabilità pecuniaria della Banca e che non entrano nelle competenze esclusive del Direttore;
- h) stabilisce i tassi d'interesse attivi e passivi;
- i) stabilisce le modalità del controllo in conformità delle disposizioni federali in materia.

Art. 6.

Il cpv. 2 dell'art. 28 della legge del 6 maggio 1915 per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 28. — Per la concessione di crediti superiori ai Fr. 300.000,— è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Art. 7.

L'art. 41, § 2 della legge del 6 maggio 1915 per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 41, § 2. — Il fondo di riserva è destinato a coprire eventuali perdite di esercizio. Nel caso in cui vi si dovesse attingere, esso dovrà venir ricostituito nell'importo primitivo con i benefici netti degli anni successivi eccedenti la somma dovuta per interessi sul capitale di dotazione; solo in seguito la Cassa cantonale percepirà la percentuale di partecipazione riservatela al beneficio netto eccedente.

Art. 8.

L'art. 44 della legge del 6 maggio 1915 per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino viene abrogato.

Art. 9.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1962.